

Allegato "A" all'Atto costitutivo
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"COSI' COME SEI ETS"

ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA AI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

Art. 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "**Così come sei ETS**" - associazione per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare - che in seguito sarà anche denominata l'associazione.

2. L'associazione ha sede nel Comune di Torino, con indirizzo indicato in via Mettucci numero 26.

Art. 2 - Principi

1. L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterra esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati (salvo rimborso delle spese anticipate dall'associato in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

2. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria degli associati; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, eventuale Vicepresidente, Tesoriere e Segretario), vengono attribuite dal rispettivo organo.

3. La durata dell'associazione è illimitata.

4. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni distaccate anche in altre città della Regione, senza necessità di una deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 - Scopi e finalità

L'associazione non ha fini di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri associati. L'associazione persegue fini di solidarietà sociale, in particolare si propone di prevenire, informare, creare alternative per i giovani e per chi soffre in generale di disturbi del comportamento alimentare (DCA).

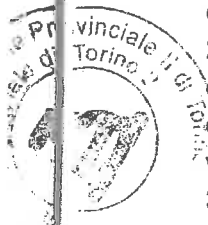
L'Associazione intende attuare una serie di attività che abbiano come fine:

- divulgare e informare sui disturbi del comportamento alimentare;
- avviare centri di ascolto, di informazione e di sostegno rivolti alle persone affette da disturbi del comportamento alimentare e ai loro familiari o conoscenti;
- sostenere ed accompagnare progetti di avvio di ambulatori/sportelli territoriali gestiti da idonee figure professionali;
- sollecitare l'attenzione degli organi amministrativi e legislativi dello Stato, della Regione e degli Enti locali e le forze politiche affinché vengano attivate iniziative aventi lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone affette da disturbi del comportamento alimentare;
- promuovere percorsi e progetti finalizzati ad alleviare il disagio del disturbo;
- favorire i contatti fra associazioni di scopo simile al fine di creare una rete di collaborazione, confronto sull'argomento;
- favorire la libera espressione ed il dibattito sull'argomento tra individui e nelle famiglie.

Art. 4 - Associati

1. Possono aderire all'associazione, oltre ai fondatori, tutti i cittadini che dichiarano di accettare lo Statuto le sue finalità e che si impegnino ad operare per il loro conseguimento.

Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri e tanto agli associati donne quanto agli



fg

[Signature]

E. P.

PS

MC

uomini sono garantite pari opportunità.

2. Il numero è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

1. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione o a chi da lui delegato in caso di assenza.

Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea gli associati che abbiano rinnovato la tessera almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo punto n. 2. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2. Gli associati cessano di appartenere all'associazione, senza oneri per gli stessi per i seguenti motivi:

- decesso;
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- mancato versamento della quota associativa per un anno;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per danni morali o materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

3. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio; contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli associati.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'associazione.

2. Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'associazione. La quota associativa a carico degli associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. E' annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato, è intransmissibile e non è rivalutabile.

3. Gli associati hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli associati sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

5. Le prestazioni fornite dagli associati sono effettuate in modo personale, spontaneo, a titolo



2

[Signature]

E. J.

PS

MC

gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

6. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche

1. L'associazione non possiede alla sua costituzione alcun patrimonio, salvo quanto attribuito dai soci fondatori.

2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

3. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. E' fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Organi sociali dell'associazione

1. Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (e il Vice Presidente o i Vice Presidenti, se nominati);
- il Collegio dei Revisori, se nominato.

2. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite, hanno durata di 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea Generale che approva il bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermate.

3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 9 - Assemblea Generale degli associati

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati maggiorenni dell'associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente se nominato. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la

PS

MC

PS

MC

MC

regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto o e-mail o con altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione dello stesso e deve contenere la data e l'ora di prima convocazione e di eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni associato avente diritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Ciascun associato può essere portatore di massimo 3 (tre) deleghe.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e di scioglimento dell'associazione come previsto dall'art. 20.

10. I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- fissare l'ammontare della quota associativa e di altri contributi a carico degli associati su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'associazione;
- decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
- ratificare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'associazione).

11. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte su apposito libro conservato a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario, se nominato ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, e rimane depositato nella sede dell'associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di 3 (tre) componenti. Resta in carica 3 (tre) esercizi, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, ed i suoi componenti possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i suoi componenti il Presidente, eventualmente un Vice Presidente (o più Vice Presidenti), il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni 6 (sei) mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.



df

[Handwritten signatures]

PS

MC

4. Il Consiglio Direttivo ha la gestione dell'associazione; a tal fine provvede a:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo predisposto in base al programma generale dell'attività;
- eleggere il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente (o più Vice Presidenti), il Segretario ed il Tesoriere;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- redigere eventuali regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;
- agire in autonomia sia dal punto di vista amministrativo che gestionale nell'espletamento di tutte le funzioni necessarie a portare avanti l'attività associativa

5. Il Consiglio Direttivo può nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'associazione, anche uno o più Direttori definendo i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono trascritte in apposito libro a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se nominato ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, che rimane depositato nella sede dell'associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.

Art. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2. Il Presidente:

- ha la firma la rappresentanza generale e legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

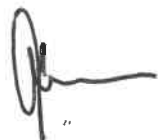
1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità, il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci associati che sarà convocata entro 3 (tre) mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (più anziano nel caso di più Vicepresidenti), se nominato, sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

3. In mancanza di Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Art. 13 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo può eleggere tra i suoi membri un Segretario che svolga compiti di

PS

MC

natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell' Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.

2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali e dei Libri e, in caso di assenza del Tesoriere, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può inoltre eleggere tra i suoi membri un Tesoriere che svolga compiti di natura contabile e amministrativa. Se nominato, è responsabile della custodia e conservazione dei Bilanci e della documentazione contabile dell'associazione.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori

L'Assemblea Generale può nominare un Collegio di Revisori che restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio, e che hanno la funzione di verificare il bilancio consuntivo e preventivo, riferendo in merito all'assemblea che li deve approvare.

Art. 15 - Attività diverse

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività economiche secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti previsti dalla legislazione in materia.

Art. 16 - Dipendenti

1. L'associazione può assumere dipendenti esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 17 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 18 - Bilancio

1. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

E' formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

3. L'esercizio coincide con l'anno solare.

Art. 19 - Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli associati.

2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 9.

Art. 20 - Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la eventuale liquidazione dell'associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

2. I beni che residuano sono devoluti ad altri enti del terzo settore operanti in identico o analogo settore, ai sensi di legge e secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina, ove necessario, uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Art. 21- Norme di funzionamento

PS

MC

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli associati congiuntamente ad una copia del presente Statuto.

Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare al D.Lgs. 117/2017.

Torino, il 4 marzo 2020

Lazzari Ferraresi Letizia Maria

[Signature]

Eduardo Laminatore

Pietro Lorenzo Seminatori

E per esso i genitori

Marta Chiussano

[Signature]

Lazzari Ferraresi Letizia Maria



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TORINO 3
28 MAG. 2020 - 1076/3
205 05
D'ECERTO 1/00
IL DIRETTORE



